



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA SCIACCA

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

Il Capo del circondario marittimo di Sciacca:

- VISTI gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;
- VISTI i vigenti provvedimenti normativi in materia di pesca professionale e sportivo-ricreativa e, in particolare, il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;
- VISTA la Legge 8 luglio 2003, n. 172, recante *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”* e, in particolare, l’art. 6 comma 7, ai sensi del quale la Regione Sicilia esercita direttamente le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo;
- VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di devoluzione agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e, in particolare, l’art. 105;
- VISTO il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto”*, in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172;
- VISTA la Legge 1° settembre 1998, n. 17 della Regione Sicilia recante *“Istituzione del servizio di vigilanza e salvaguardia per le spiagge libere siciliane”*;
- VISTA la Legge 29 novembre 2005, n. 15 del 29/11/2005 della Regione Sicilia recante *“Disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo”*;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il *“Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”*;
- VISTO il D.M. 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente ai bagnanti, la cui entrata in vigore è stata successivamente differita con sopravvenuti provvedimenti normativi;
- VISTO il D.M. 1° settembre 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per*



l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”, come novellato dal D.M. 6 aprile 2023;

- VISTA la Circolare n. 120 del 24.05.2001 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanata a seguito di opportuna concertazione con le Regioni in quanto titolari della delega generale sul demanio marittimo, sulla questione relativa alla distinzione tra le funzioni di salvaguardia della sicurezza in mare dei bagnanti e, in genere, della sicurezza che deve essere garantita nello svolgimento delle attività che si svolgono sul demanio marittimo e tra quelle che, invece, attengono più specificamente alla attività turistica per la quale è stata introdotta la delega di funzioni amministrative agli Enti Locali territorialmente competenti;
- VISTA la Circolare del Ministero della salute prot. 18981-P-20 del 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno medicale da parte dei bagnini, si ritiene che sia *«consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica»*, prescrivendo la necessaria disponibilità di un “saturimetro arterioso” tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTE le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTO il D.D.G. n. 476 del 1° giugno 2007, recante la disciplina delle attività in relazione agli aspetti di utilizzo del demanio marittimo siciliano durante la stagione balneare;
- VISTO il Decreto n. 324 del 18.03.2024 del Dipartimento per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico – Assessorato della Salute della Regione Sicilia, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2024;
- VISTO il Dispaccio prot. 02.01.04/34660 del 07.04.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, recante “Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTA la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto – dell'ampiezza di 50 metri – oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso alle unità che navigano a motore;
- VISTA la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto prot. 02.02.70/29121 del 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal



Decreto del Ministro della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "collocazione ottimale" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);

- VISTO il Dispaccio prot. 109687 del 07.09.2017 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico ricreativo";
- VISTA l'Ordinanza n. 19/2014 del 17.06.2014 della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, recante la disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nel Compartimento marittimo di Porto Empedocle;
- VISTA la propria Ordinanza n. 30/2009, recante "*Norme di comportamento in caso di rinvenimento di residuati bellici*";
- VISTA la propria Ordinanza n. 09/2021 del 22 giugno 2021, recante Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario marittimo di Sciacca, nella versione consolidata vigente;
- VISTA la propria Ordinanza n. 6/2024 del 29.04.2024, recante la disciplina della navigazione da diporto e le attività connesse svolte nel Circondario marittimo di Sciacca;
- VISTE le proprie vigenti Ordinanze di interdizione di tratti di mare territoriale, delle spiagge e delle scogliere che sono interessati da fenomeni franosi, smottamenti o dalla presenza di siti archeologici;
- VISTE le Ordinanze ad oggi vigenti dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Sciacca, emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e per l'individuazione degli specchi acquei interdetti, a qualsiasi titolo, alla balneazione;
- PRESO ATTO di quanto emerso all'esito delle riunioni periodicamente tenutesi, anche nel corso delle precedenti stagioni balneari, con i rappresentanti delle associazioni di categoria degli esercizi balneari e i rappresentanti dei Comuni costieri ricadenti nel territorio del Circondario marittimo di giurisdizione;
- RAVVISATA la necessità di aggiornare la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza balneare del Circondario marittimo di Sciacca, dettati con la precedente propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 11/2019 del 05.07.2019.

O R D I N A

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, lungo il litorale marino e costiero del Circondario marittimo di Sciacca, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca e Menfi e che si estende – a est – dalla foce del torrente Bellapietra (ricadente nel Comune di Sciacca) al vallone Gurra di Mare (ricadente nel Comune di Menfi) a ovest.
2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti locali territorialmente competenti.
3. Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Sciacca deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale marittimo – Guardia costiera di Sciacca ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 (emergenza in mare); 092/522219 (sala operativa); +393298073730 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Fatte salve specifiche definizioni previste da vigenti provvedimenti normativi, ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) ASSISTENTE AI BAGNANTI: Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.), in corso di validità, rilasciato in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia;
 - b) STRUTTURE BALNEARI: Per struttura balneare si intende un esercizio posto su un'area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, ecc.). Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente

- confinanti con la costa;
- c) **SPIAGGIA LIBERA:** spiaggia ad uso pubblico e con accesso libero, destinata all'occasionale e temporanea installazione di ombrelloni, sdraio ed altre attrezzature da spiaggia a cura dei bagnanti stessi e non assentita in concessione a fini turistico-ricreativi;
 - d) **STRUTTURA BALNEARE:** stabilimento balneare o altro esercizio posto su area demaniale marittima o su area privata, dove il concessionario/proprietario/titolare, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare, di messa a disposizione di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, all'interno dell'area in concessione o di proprietà, anche qualora la balneazione non sia l'oggetto principale del titolo concessorio o dell'attività commerciale;
 - e) **COSTA PIANEGGIANTE:** litorale basso e pianeggiante, in genere di natura prevalentemente sabbiosa o ghiaiosa, ma anche in tutto o in parte roccioso, comunque di ampiezza sufficiente a consentire lo stazionamento, anche occasionale, di bagnanti
 - f) **COSTE A PICCO:** Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici;
 - g) **DISTANZA DALLA COSTA:** Distanza esistente rispetto al punto di litorale geograficamente più vicino, indipendentemente dalla direzione;
 - h) **FRONTE MARE:** Distanza esistente, in linea retta, fra i punti lateralmente più esterni all'area ove ricade la struttura balneare;
 - i) **CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO:** tratto di mare vietato alla balneazione in quanto riservato all'ingresso e all'uscita delle unità alle quali è interdetta la navigazione all'interno degli specchi acquei riservati alla balneazione, avente le caratteristiche prescritte dalle pertinenti vigenti disposizioni emanate in materia;
 - j) **NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA:** Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly-board, jetlev-flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana-boats, tavole a motore e simili.

ARTICOLO 3 – ZONE DI MARE RISERVATE O VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, nei limiti temporali e orari individuati dai pertinenti provvedimenti regionali, nell'ambito del Circondario marittimo di Sciacca sono riservate alla balneazione le zone di mare di ampiezza pari a:
 - 200 metri dalla battigia, in corrispondenza di spiagge;
 - 100 metri dai costoni rocciosi, in corrispondenza di coste a picco e fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi.
2. Al fine di maggiormente tutelare la sicurezza della balneazione, comunque nel rispetto di quanto disciplinato con la propria Ordinanza n. 6/2024 in premessa citata, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela con superficie velica pari o superiore a 4 metri quadrati, devono navigare nelle acque del Circondario marittimo di Sciacca mantenendosi a distanze superiori a 250 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, o 150 metri dalle coste a picco. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, tavole e mezzi trainati da aquiloni (ad esempio, kite-surf), traino di piccoli gommoni (ad esempio "banana-boat") nonché la conduzione degli acquascooter e tutte le altre attività classificabili come ludico-diportistiche, devono essere effettuate oltre i limiti minimi di distanza dalla costa disciplinati dalla citata propria Ordinanza n. 6/2024 (500 metri dalle spiagge e 300 metri dalle coste a picco).
3. Sono escluse dall'applicabilità del comma precedente le unità navali delle Forze dell'ordine e di polizia e quelle della Pubblica Amministrazione impegnati in servizio d'istituto di soccorso e di polizia, nonché le unità navali che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità in ottemperanza alle vigenti pertinenti disposizioni normative. Tali unità, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita la dicitura "SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO", chiaramente leggibile, apposta sullo scafo. Tutti le unità navali di cui al presente comma devono adottare ogni opportuna cautela nell'avvicinarsi alla costa, specialmente in presenza di bagnanti.
4. Le zone di mare vietate alla balneazione sono:
 - a. quelle insistenti negli ambiti portuali e negli approdi in genere;
 - b. nelle zone di regolare transito di unità navali ove la balneazione costituisca pericolo o intralcio alla manovra delle navi stesse e, in particolare: nelle zone di fonda, nelle

- rade, in prossimità delle imboccature portuali e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni, all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico marittimo ove esistenti, dei pontili, delle passerelle di attracco, nonché nei canali di accesso a porti o ad approdi e all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio segnalati;
- c. ad una distanza inferiore a metri 100 da navi mercantili o militari ancorate o ormeggiate;
 - d. in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - e. all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - f. all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e all'ormeggio di unità navali;
 - g. alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - h. nei tratti di mare interdetti perché interessati da fenomeni franosi, smottamenti o dalla presenza di siti archeologici;
 - i. nelle zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, che dovranno essere idoneamente segnalati a cura delle Amministrazioni interessate mediante apposita cartellonistica monitoria.
5. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE

1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa, due dei quali posizionati in corrispondenza degli estremi dello specchio acqueo interessato e, gli altri, ad una distanza massima di 25 metri l'uno dall'altro. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli in questione devono essere posizionati dai rispettivi Comuni rivieraschi.
2. Qualora per comprovate ragioni tecnico-operative correlate alla conformazione del litorale, all'andamento dei fondali o ad altri analoghi fattori oggettivi non fosse possibile il posizionamento dei gavitelli di cui al comma precedente, su autorizzazione dell'Ufficio

Circondariale marittimo di Sciacca potrà essere autorizzato, su specifica richiesta dei Comuni o dei titolari delle strutture balneari, il posizionamento dei predetti segnalamenti all'interno dei limiti di cui al comma 1. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniale marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa. Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui alla presente Ordinanza.

3. Il Comune o la struttura balneare, al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta in più lingue, riportante la seguente dicitura, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa

ATTENZIONE
GAVITELLI ROSSI DELIMITANTI LE ACQUE
RISERVATE ALLA BALNEAZIONE COLLOCATE A
XXX MT ANZICHE' A 200 MT DALLA SPIAGGIA

4. In mancanza del segnalamento di cui al comma 1, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la dicitura, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO

5. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, aventi profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla costa ad intervalli non superiori a metri 5 e collegati tra loro con una sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.

6. Qualora i Comuni non provvedano al posizionamento dei segnalamenti di cui al comma precedente, dovrà essere apposta sulle relative spiagge idonea segnaletica, redatta in più lingue, recante la seguente dicitura, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della stessa e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (1,60 METRI) NON
SEGNALATO

7. I soggetti onerati devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. I medesimi soggetti dovranno altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ

1. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, nei limiti temporali e orari individuati dai pertinenti provvedimenti regionali, all'interno delle zone riservate alla balneazione è vietato:
- a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare nocimento o fastidio ai bagnanti, nonché delle unità navali di cui al comma 3 del precedente articolo 3;
 - b. esercitare qualsiasi tipo di pesca;
 - c. caricare o mantenere cariche ("in armamento") fucili o pistole subacquee che, in ogni caso, possono essere tenute cariche ("in armamento") fuori dalle zone riservate alla balneazione solo in immersione;
 - d. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al

proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente ai bagnanti, anche a mezzo della bandiera di cui al successivo art. 7, comma 6, lett. d) (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono o con altri analoghi strumenti.

3. Chiunque intenda praticare il nuoto, anche subacqueo, nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
4. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è consigliabile dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca, analogo a quello utilizzato dai subacquei.
5. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
6. I Comuni rivieraschi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica monitoria di divieto di accesso ad aree, in prossimità di coste a picco e di falesie, interessate da pericolo di frane, smottamenti o altre situazioni di potenziale pericolo.

ARTICOLO 6 – CORRIDOI DI LANCIO/ATTERRAGGIO E DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento, per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, nei limiti temporali e orari individuati dai pertinenti provvedimenti regionali, devono utilizzare inderogabilmente i corridoi di lancio/atterraggio di cui al presente articolo.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate, perpendicolarmente alla costa, fino al limite esterno delle acque riservate alla

balneazione. Dette corsie devono essere delimitate con gavitelli di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di non più di 15 metri e collegati tra loro con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio (lato terra) deve essere posizionato un cartello, redatto in più lingue, recante la dicitura:

ATTENZIONE
CORRIDOIO DI LANCIO/ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare eccessive emissioni di scarico e acustiche.
È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno dei corridoi di lancio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
4. I corridoi di lancio/atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle autorizzazioni delle competenti Autorità.
5. I Comuni costieri hanno facoltà di installare corridoi di lancio in corrispondenza delle spiagge libere, in conformità a quanto previsto dai relativi piani di utilizzo delle aree demaniali marittime e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa.

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE/ SCOGLIERE LIBERE

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, ad eccezione di quelle strutture che effettuano elioterapia in tratti in cui l'accesso al mare non è praticabile o in zone in cui è vietata la balneazione, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle stesse – e fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 della legge 1° settembre 1998, n. 17

della Regione Sicilia, citata in premessa – devono attivare un efficiente e continuativo servizio di assistenza e salvataggio garantito da almeno un assistente ai bagnanti provvisto di brevetto contraddistinto dalla sigla “M.I.P.” in corso di validità, rilasciato in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia, ogni 75 metri di fronte mare, secondo quanto disciplinato al successivo comma 6. Nel caso in cui il fronte mare della concessione sia superiore a 75 metri, il numero degli assistenti ai bagnanti deve essere di almeno uno ogni ulteriori 75 metri o frazione di essi.

2. I Comuni rivieraschi, per le spiagge libere individuate tra quelle “da adibire alla balneazione” di cui all’art. 1, comma 1, dalla legge 1° settembre 1998, n. 17 della Regione Sicilia, devono adempiere all’obbligo di cui al comma precedente in ottemperanza a quanto disposto dallo stesso art. 1 della citata legge regionale, nel rispetto delle modalità previste dal successivo art. 2 del medesimo provvedimento.

Nelle altre spiagge libere “non individuate” fra quelle adibite alla balneazione ai sensi dell’art. 1 della citata legge regionale ma, comunque, normalmente frequentate da bagnanti, in caso di mancata attivazione del servizio di salvataggio di cui al precedente comma 1 i Comuni devono tempestivamente informare la locale Autorità marittima e provvedere ad apporre in corrispondenza delle località interessate adeguata segnaletica, redatta in più lingue, recante la dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza e sull’integrità della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l’immediato ripristino/sostituzione della stessa.

3. Nelle spiagge e scogliere libere i Comuni rivieraschi, qualora non possano temporaneamente assicurare, nelle modalità previste, il servizio di salvataggio, devono tempestivamente informare la locale Autorità marittima e provvedere ad apporre in corrispondenza delle località interessate adeguata segnaletica redatta in più lingue, ben visibile dagli utenti recante la dicitura “ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza e sull’integrità della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l’immediato ripristino/sostituzione della stessa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 75 metri il servizio di salvataggio può essere

assicurato anche in forma collettiva/associata, mediante elaborazione di un piano organico da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, tra stabilimenti balneari contigui purché sia garantita la presenza di almeno un assistente ai bagnanti ogni 75 metri consecutivi di fronte mare o frazione di essi, nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni stabilimento.

5. I titolari/gestori di stabilimenti balneari e delle altre strutture balneari che intendono organizzare il servizio di salvataggio collettivo, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, devono far pervenire all'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca una proposta di "Piano collettivo di salvataggio" contenente anche le generalità del responsabile del raggruppamento, nonché il numero dell'utenza telefonica mobile dove lo stesso è reperibile, l'elenco degli stabilimenti che aderiscono al piano collettivo di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti dove saranno ubicate le postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Detto piano collettivo, se approvato, è restituito all'istante con apposita declaratoria in calce, mentre in caso di mancata approvazione, come pure in caso di rifiuto ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, ciascun stabilimento balneare/struttura balneare dovrà disporre del proprio servizio di salvataggio nel rispetto della presente Ordinanza.
6. I concessionari/titolari di strutture balneari e i Comuni rivieraschi, nell'attivazione dell'efficiente e continuativo servizio di salvataggio di cui al presente articolo, devono provvedere a garantire:
 - a. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile rispetto alla conformazione ed estensione dell'area in concessione;
 - b. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea ad effettuare servizio di salvataggio anche in condizioni meteorologiche avverse di colore rosso recante la scritta "SALVATAGGIO" e "RESCUE" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Nel caso di unità a motore è, inoltre, obbligatorio l'uso di adeguate protezioni a tutela dei bagnanti (eliche intubate, ecc.). Dette unità non devono essere, in nessun caso, destinate ad altri usi; inoltre, la scelta del mezzo da impiegare per le operazioni di salvataggio è in ogni caso rimessa alla valutazione del responsabile del mezzo, in

relazione alle condizioni meteo-marine, alla presenza di bagnanti ed alle peculiari esigenze di intervento, il quale deve essere effettuato con la massima cautela e senza pregiudicare la sicurezza dei bagnanti eventualmente presenti;

- c. fune di salvataggio, di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo, di almeno 200 metri di lunghezza;
- d. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda delle circostanze, una delle seguenti bandiere, che devono essere issate a cura dell'assistente ai bagnanti su disposizione del responsabile dell'organizzazione del servizio di salvamento o del titolare della struttura balneare, qualora quest'ultimo non abbia aderito ad un piano di salvataggio collettivo, ovvero a giudizio dell'assistente bagnanti medesimo:
 - Bandiera bianca: deve essere issata in condizioni favorevoli alla balneazione;
 - Bandiera gialla: deve essere issata in presenza di forti raffiche di vento, in presenza delle quali dovranno essere chiusi gli ombrelloni;
 - Bandiera rossa: indica che la balneazione è sconsigliata e deve essere issata in condizioni di pericolo temporaneo per la balneazione legate ad avverse condizioni meteorologiche o per altri fattori che comportino un potenziale rischio per i bagnanti.

In corrispondenza del citato pennone deve essere posizionata, in luogo ben visibile oltre che in prossimità della postazione di salvataggio, idonea cartellonistica esplicativa riportante, in più lingue, il significato delle suddette bandiere.

- e. almeno due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, sistemati agli estremi della concessione in modo da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
 - f. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte e previste dalla normativa vigente ed in corso di validità;
 - g. un megafono fisso o portatile da utilizzare per diffondere informazioni di interesse per l'utenza;
 - h. un binocolo.
7. Durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, l'assistente ai bagnanti impiegato nel servizio continuativo di salvataggio di cui al presente articolo – che in

- nessun caso può essere distolto dal servizio stesso per essere adibito ad altre mansioni da parte del titolare/gestore della struttura balneare – deve indossare una maglietta di colore rosso, recante la scritta bianca “SALVATAGGIO” e detenere le seguenti dotazioni individuali:
- a. fischiello;
 - b. maschera, snorkel e un paio di pinne corte;
 - c. galleggiante ovoidale tipo “bay-watch” (c.d. siluro) con sagola e cintura.
8. Per ogni piscina ubicata all’interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale – munito del previsto brevetto – aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
9. Durante la stagione balneare qualora, a prescindere dalle motivazioni, il servizio di salvataggio non possa essere garantito secondo quanto puntualmente prescritto dalla presente Ordinanza, i concessionari dovranno provvedere alla sospensione/chiusura di ogni attività connessa alla balneazione, dandone immediata comunicazione con megafono fisso o manuale a tutta l’utenza. Tale limitazione dovrà inderogabilmente perdurare fino all’avvenuta risoluzione della problematica che ha impedito di garantire il previsto servizio efficiente e continuativo di salvataggio e, conseguentemente, fino al ripristino del servizio stesso.
10. È data facoltà di utilizzare moto d’acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L’utilizzo di detto mezzo – che in nessun caso può essere destinato ad attività diverse dal salvataggio – è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- a. apposita comunicazione all’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca da parte del responsabile del servizio di salvamento, riportante i nominativi dei conduttori, le caratteristiche del mezzo e copia della polizza assicurativa che, oltre a prevedere la copertura R.C., assicuri tutte le persone trasportate;
 - b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d’acqua;
 - c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore abilitato alla conduzione del mezzo nautico e al soccorso con moto d’acqua, di un abilitato al salvamento;
 - d. la moto d’acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta “SALVATAGGIO”;

- e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto (uno dei soggetti presenti a bordo dell'unità deve essere in possesso di apposito brevetto per l'uso della barella stessa);
- f. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;
 - f) fischiello;
 - g) torcia stagna;
 - h) strumento di segnalazione sonora;
 - i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe antiscivolo;
- giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altri bagnanti presenti.

11. Fermo restando quanto prescritto dalla presente Ordinanza, è facoltà dei concessionari – o dei Comuni per le spiagge libere – organizzare un servizio integrativo di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile autorizzate munite di apposito brevetto, nel rispetto di quanto prescritto in materia di igiene e di salute pubblica. Resta comunque fermo l'obbligo, per i citati soggetti, di assicurare il servizio di salvataggio nelle forme e



con le modalità stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego di unità cinofile di salvataggio un'integrazione e non una sostituzione alla suddetta regolamentazione.

Ai fini del presente comma:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
- b. in caso di attivazione del servizio integrativo di salvataggio mediante l'utilizzo di unità cinofile, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi devono tempestivamente darne comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competenti, specificando località e modalità di prestazione del relativo servizio.

ARTICOLO 8 – ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità marittima;
 - e. Un apposito locale destinato ad uso esclusivo di "infermeria", opportunamente indicato a mezzo di cartelli riportanti la scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO". In tale locale dovrà essere ubicato il seguente materiale di soccorso da tenere nell'immediata disponibilità degli operatori incaricati di detto servizio:
 - un lettino da ambulatorio con fondo rigido;
 - tre bombolette individuali di ossigeno da un litro, dotate di riduttore di pressione, flussimetro, maschera (vent-mask) per adulti e pediatrica per la somministrazione di ossigeno;
 - un set di cannule oro-faringee di cui una pediatrica e forbici;
 - un pallone AMBU, o altro apparecchio per la respirazione artificiale di analoga efficacia;

- un set di maschere (pocket mask) per respirazione bocca-naso-bocca, sia per adulti che per bambini;
 - un apribocca a vite;
 - una pinza tiralingua;
 - un set di siringhe;
 - coperta isotermica;
 - stecco benda braccia e gamba;
 - sfigmomanometro;
 - un saturimetro/ossimetro arterioso;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte e previste dalla normativa vigente ed in corso di validità.
2. È consigliato che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi-automatico, funzionante, adatto al primo soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri analoghi dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la "CHECK-LIST" allegata alla presente Ordinanza (All. 1), che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare tempestivamente l'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca circa eventuali problematiche nonché iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE AI BAGNANTI

1. L'assistente ai bagnanti, nell'esercizio delle sue funzioni e in relazione a quanto disciplinato con la presente Ordinanza, riveste la qualifica di "esercente un servizio di pubblica necessità" rispondendo, in quanto tale, direttamente e personalmente del



proprio operato, in conformità agli obblighi inerenti alla funzione e derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento.

2. L'assistente ai bagnanti, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari e in aggiunta a quanto previsto al comma 7 del precedente art. 7, deve:
 - a. avere a disposizione i previsti D.P.I.;
 - b. svolgere l'attività stazionando il più possibile, e comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo del natante adibito al salvataggio;
 - c. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - d. durante il proprio turno di servizio, non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altre mansioni, salvo i casi di forza maggiore e comunque, inderogabilmente, previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - e. tenere in postazione ed adoperare, quando necessario, tutto il materiale reso disponibile dal responsabile del servizio di salvamento, previsto dal presente provvedimento;
 - f. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - g. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - h. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - i. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 5 dell'art. 5;
 - j. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - k. provvedere ad issare le bandiere di cui all'art. 7, comma 6, lett. d), nei casi previsti dalla medesima disposizione;

- l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- m. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità marittima la scheda di pronto intervento di cui all'Allegato 2, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree limitrofe alla concessione), al seguente contatto: ucsciacca@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiagiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 10 – DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE

1. L'attività di immersione subacquea è disciplinata con Ordinanza n. 09/2021 del 22/06/2021 e ss.mm.ii. di questo Ufficio Circondariale marittimo, recante il Regolamento sull'utilizzo dei natanti da diporto per attività di locazione e noleggio, regole di sicurezza generali per le attività di immersione nonché regole specifiche per le unità in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nell'ambito del Circondario marittimo di Sciacca.

ARTICOLO 11 – DISCIPLINA DELLA PESCA

1. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), l'esercizio delle attività di pesca deve essere condotta secondo quanto previsto dalle vigenti leggi in materia.
2. Fatto salvo il divieto di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), durante la stagione balneare e negli orari di balneazione, nei limiti temporali e orari individuati dai pertinenti provvedimenti regionali, l'esercizio della pesca subacquea anche sportiva – comunque subordinato al rispetto di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia – può essere effettuato esclusivamente in ore diurne e solo oltre il limite di 500 metri dalle spiagge e di 300 metri dai dai costoni rocciosi.
3. Chiunque eserciti un'attività subacquea deve segnalare la propria presenza con l'apposito galleggiante munito di bandierina rossa con striscia diagonale bianca.

ARTICOLO 12 – DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE (LUDICO-DIPORTISTICHE)

1. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero la conduzione e l'utilizzo di moto d'acqua, tavole a vela (WINDSURF ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE –SURF ecc.), nonché le ulteriori analoghe attività classificabili come ludico-diportistiche, sono disciplinate dalla propria Ordinanza n. 6/2024 del 29.04.2024, recante la disciplina della navigazione da diporto e le attività connesse svolte nel Circondario marittimo di Sciacca, nonché dalle vigenti disposizioni relative ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.

ARTICOLO 13 – EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE

1. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono disciplinati con Ordinanza n. 30/2009 del 2009 dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca, recante "Norme di comportamento in caso di rinvenimento di residuati bellici". In ogni caso, il ritrovatore deve mantenersi il più possibile distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
2. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle norme vigenti e ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte dell'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca.
3. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima.

ARTICOLO 14 – VIOLAZIONI

1. I contravventori alla presente Ordinanza sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della navigazione, ai sensi delle pertinenti norme sanzionatorie del Decreto Legislativo n. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) nonché del decreto legislativo n. 4/2012 ovvero, laddove applicabili, delle ulteriori vigenti disposizioni di legge, salvo che il fatto non costituisca reato, ovvero più grave reato e fatte salve le maggiori e/o ulteriori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento.



ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna e abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 11/2019 del 15/07/2019 di questo Ufficio Circondariale marittimo.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, affissa all'albo del Circondario marittimo di Sciacca e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - pubblicazione sul sito web <http://www.sciacca.guardiacostiera.it/>

Sciacca, *(data della sottoscrizione digitale)*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Biagio CIANCIOLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI SCIACCA

CHECK-LIST DI AUTOVERIFICA (art. 8, c. 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 15, co. 2, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso delimitanti il limite dello specchio acqueo riservato alla balneazione, disposti parallelamente alla linea di costa e ancorati al fondale secondo le previste prescrizioni. (indicare estremi della eventuale autorizzazione derogatoria concessa _____) <i>(art. 4, co. 2, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	eventuale presenza di corridoi di lancio/atterraggio realizzati e delimitati secondo le previste prescrizioni. <i>(art. 6, co. 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	presenza dell'unità destinata alla prestazione del servizio di salvataggio di colore rosso recante le previste diciture e completa delle prescritte dotazioni. <i>(art. 7, co. 5 let. b) dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro, indicanti il limite delle acque sicure (profondità di 1,60 metri). <i>(art. 4, co. 5, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	locale destinato ad uso esclusivo di "infermeria", opportunamente indicato a mezzo di cartelli riportanti la scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", completo delle previste dotazioni sanitarie. <i>(art. 8, co. 1, let. e) dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO



8	una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile rispetto alla conformazione ed estensione dell'area e apposito pennone per le bandiere di segnalazione. <i>(art. 7, co. 6, lett. a) e d), dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	il previsto numero di assistenti ai bagnanti (con apposita tenuta identificativa) rispetto al fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. <i>(art. 7 dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	dotazioni individuali dell'assistente ai bagnanti e della postazione di salvataggio. <i>(art. 7 dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	posizionamento di due salvagenti anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 6, lett. e) dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 8, co. 1, let. a), e art. 8, co. 1, let. b) dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 5, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	fare ispezionare, a cura dell'assistente ai bagnanti, lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare riservato alla balneazione. <i>(art. 9, co. 2, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. <i>(art. 8, co. 1, let. d), dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data ____/____/____

Estensione del fronte mare mt. _____

Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data ____/____/____.

Gestione _____.

Data _____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

Allegato 2ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA DI SCIACCA

Scheda di segnalazione dell'assistente ai bagnanti - art. 9, c. 2, lett. m)

All'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca
tramite

(1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____, n° _____, tel. _____, cell. _____, in qualità di assistente ai bagnanti (brevetto n° _____ rilasciato da _____ in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del Comune di _____;
- Comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree limitrofe;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (altro)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

(1) Indicare, eventualmente, l'Autorità marittima (Capitaneria di porto, Ufficio Circondariale marittimo, Ufficio locale marittimo e Delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dall'Ufficio Circondariale marittimo di Sciacca



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

- 1. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;**
- 2. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;**
- 3. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;**
- 4. LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO;**
- 5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;**
- 6. SE NON SAI NUOTARE BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;**
- 7. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;**
- 8. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;**
- 9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;**
- 10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE COMUNALI PER LA DISCIPLINA DI ARENILI E ATTIVITÀ BALNEARI.**

PER L'EMERGENZA IN MARE È ATTIVO IL NUMERO BLU 1530, GRATUITO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE AD ATTIVO 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO